

*Fondi pensione aperti  
in regime di contribuzione definita*

**SCHEMA  
DI  
REGOLAMENTO**

**Il presente schema di regolamento per fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita è stato predisposto dalle Associazioni di categoria ABI, ANIA e ASSOGESTIONI e presentato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che, con delibera dell'11 ottobre 2000, lo ha ritenuto compatibile con la normativa vigente e coerente con gli orientamenti interpretativi adottati dalla Commissione stessa.**

*11 ottobre 2000*

## INDICE

### **TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO**

Art. 1 - Denominazione e sede _____	3
Art. 2 - Durata _____	3
Art. 3 - Scopo _____	3

### **TITOLO 2° - ADERENTI**

Art. 4 - Destinatari e requisiti di partecipazione _____	4
Art. 5 - Modalità di adesione ed informativa preliminare _____	4

### **TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE**

Art. 6 - Separatezza amministrativa e contabile _____	5
Art. 7 - Responsabile del Fondo _____	5

### **TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI**

Art. 8 - Regime della forma pensionistica _____	7
Art. 9 - Prestazioni pensionistiche _____	7
Art. 10 - Erogazione della rendita vitalizia _____	8
Art. 11 - Prestazioni assicurative per invalidità e premorienza ( <i>articolo eventuale</i> ) _____	8
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale _____	9
Art. 13 - Anticipazioni _____	10

### **TITOLO 5° - CONTRIBUTIONI E SPESE**

Art. 14 - Contribuzione al Fondo _____	11
Art. 15 - Spese _____	13

### **TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Art. 16 - Separatezza patrimoniale _____	14
Art. 17 - Investimento del patrimonio _____	14
Art. 18 - Linee di investimento ( <i>articolo eventuale</i> ) _____	15
Art. 19 - Banca depositaria _____	17
Art. 20 - Conflitti di interesse _____	18

### **TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA**

Art. 21 - Scritture contabili e relazioni periodiche _____	18
Art. 22 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti _____	19

### **TITOLO 8° - NORME FINALI**

Art. 23 - Modifiche del Regolamento _____	19
Art. 24 - Scioglimento del Fondo _____	20
Art. 25 - Rinvio _____	20

ALLEGATO N. 1 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite _____	21
ALLEGATO N. 2 - Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza ( <i>allegato eventuale</i> ) _____	21

## TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO

### Art. 1 - Denominazione e sede

- 1 La ...<sup>1</sup>, con sede in ..., di seguito definita “banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.”, ha istituito, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito “Decreto”, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ... del ..., il fondo pensione aperto denominato “.....”, di seguito definito “Fondo”.
- 2 Con provvedimento del ... la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “Commissione di vigilanza”, d’intesa con ...<sup>2</sup> ha autorizzato la costituzione del Fondo. Con lo stesso provvedimento la Commissione di vigilanza ha approvato il Regolamento del Fondo ed ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
- 3 Il Fondo è iscritto al n. ... dell’albo tenuto dalla Commissione di vigilanza, ai sensi del Decreto.
- 4 Il Fondo ha sede in ... via ... C.A.P. ....

### Art. 2 - Durata

- 1 Il Fondo ha durata pari a quella prevista per la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..

*Ovvero*

- 1 Il Fondo ha durata fino al ...<sup>3</sup>.

### Art. 3 - Scopo

- 1 Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

---

<sup>1</sup> *Denominazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che istituisce il Fondo Pensione.*

<sup>2</sup> *Indicare l’Autorità di vigilanza competente (Banca d’Italia/Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).*

<sup>3</sup> *Indicare una durata coerente con la funzione previdenziale del Fondo e, comunque, compatibile con la durata della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..*

## **TITOLO 2° - ADERENTI**

### **Art. 4 - Destinatari e requisiti di partecipazione**

- 1 L'adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale collettiva. Possono aderire al Fondo, in forma individuale, i soggetti destinatari delle forme pensionistiche di cui all'art.9-bis del Decreto, e, su base contrattuale collettiva, i destinatari di cui all'art.2, comma 1, del medesimo Decreto.
- 2 La facoltà di adesione al Fondo su base contrattuale collettiva può essere prevista dalle rispettive fonti istitutive ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali.
- 3 L'adesione è altresì consentita per il trasferimento della posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto, di seguito "forma pensionistica individuale".
- 4 Il Fondo verifica la sussistenza delle predette condizioni sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dall'aderente all'atto dell'adesione.

### **Art. 5 - Modalità di adesione ed informativa preliminare**

- 1 L'adesione al Fondo è volontaria ed è preceduta dalla consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento e delle successive modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui al successivo art.12.
- 3 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione.
- 4 In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, l'aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento. L'adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della posizione dell'aderente dal fondo pensione ovvero dalla forma pensionistica individuale di provenienza.

## **TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 6 - Separatezza amministrativa e contabile**

- 1 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. provvede, nell'interesse di tutti gli aderenti, alla gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- 2 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
- 3 La società di gestione attua il principio di separatezza di cui all'art.2, del D.M. Tesoro 673/96. *(comma necessario solo per le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti)*

#### **Art. 7 - Responsabile del Fondo**

- 1 Il Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. nomina, conferendogli i relativi poteri, un Responsabile del Fondo,<sup>4</sup> in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
- 2 Il Responsabile sovrintende all'amministrazione e alla gestione finanziaria del Fondo, anche nell'ipotesi di delega di gestione, ed in particolare verifica la rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente in materia di fondi pensione nonché ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.
- 3 In particolare, il Responsabile del Fondo svolge le seguenti funzioni:
  - a) verifica l'attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all'art.6, comma 4, lett. c), del regolamento della Commissione di vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, del 27.1.1998;
  - b) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e comunica alla Commissione di vigilanza le situazioni di conflitto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. Tesoro 703/96;

---

<sup>4</sup> Può essere nominato Responsabile del Fondo anche un membro del Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., appositamente delegato.

- c) verifica che siano predisposte procedure organizzative atte a consentire che l'attività di controllo sia svolta in autonomia ed indipendenza;
  - d) cura che l'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti relativi agli strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo siano attuati nell'esclusivo interesse degli iscritti;
  - e) cura che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo;
  - f) cura che sia data attuazione alle delibere della Commissione di vigilanza e alle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;
  - g) formula al Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. proposte di modifica del regolamento del Fondo;
  - h) predisporre una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al complesso dell'attività ed ai controlli effettuati, con particolare riferimento alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle operazioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
- 4 Il Responsabile controlla il rispetto:
- a) del contratto con la banca depositaria;
  - b) dell'incarico/degli incarichi di investimento al/i gestore/i delegato/i; *(punto eventuale)*
  - c) della convenzione assicurativa per l'erogazione delle rendite;<sup>5</sup>
  - d) della/e convenzione/i assicurativa/e per la copertura delle prestazioni per invalidità e premorienza;<sup>6</sup> *(punto eventuale)*
  - e) del contratto di gestione amministrativa contabile del Fondo. *(punto eventuale)*
- 5 Il Responsabile ha facoltà di proporre alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. la risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle condizioni.
- 6 Il Responsabile è tenuto a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ed i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

---

<sup>5</sup> *Nel caso di compagnia di assicurazione che eroga direttamente le prestazioni pensionistiche, sostituire con "c) delle condizioni per l'erogazione delle rendite".*

<sup>6</sup> *Nel caso di compagnia di assicurazione che presta direttamente dette coperture, sostituire con "d) delle condizioni relative alle prestazioni per invalidità e premorienza".*

- 7 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si impegna a garantire al responsabile del Fondo gli strumenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dei suoi compiti.
- 8 Il Responsabile assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per le materie inerenti il Fondo.
- 9 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. fornisce alla Commissione di vigilanza comunicazione tempestiva in merito alla sostituzione del Responsabile del Fondo.

## **TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI**

### **Art. 8 - Regime della forma pensionistica**

- 1 Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.
- 2 L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 9 - Prestazioni pensionistiche**

- 1 Il Fondo prevede a favore degli aderenti le seguenti prestazioni pensionistiche:
  - a) di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo;
  - b) di anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo e un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio.
- 2 Per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett.b-ter del Decreto e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art.1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335.
- 3 E' consentita la prosecuzione, a titolo volontario e individuale, della partecipazione al Fondo non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
- 4 L'anzianità di iscrizione che l'aderente abbia maturato presso altri fondi pensione o presso forme pensionistiche individuali, è riconosciuta, ai fini dell'anzianità maturata all'interno del Fondo.
- 5 L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

- 6 Il limite del 50% di cui al precedente comma non si applica agli aderenti trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992. *(comma eventuale)*

#### **Art. 10 - Erogazione della rendita vitalizia**

- 1 All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
- 2 L'iscritto, in luogo della rendita di cui sopra, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
  - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'iscritto finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'iscritto stesso, alla persona da lui designata (*ovvero* alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
  - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi .... anni è corrisposta all'iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (*ovvero* alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'aderente finché è in vita;
  - c) ...*(comma eventuale)*
- 3 Nell'allegato n.1 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite.

#### **Art. 11 - Prestazioni assicurative per invalidità e premorienza** *(articolo eventuale)*

- 1 Il Fondo contempla inoltre le seguenti prestazioni ...

- 2 L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

*Ovvero*

- 2 L'adesione alle suddette prestazioni è obbligatoria ed è espressa contestualmente all'adesione al Fondo mediante sottoscrizione di apposito modulo.
- 3 Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n.2 al presente Regolamento.

### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

- 1 L'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione, al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.
- 2 In caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare, l'iscritto ha facoltà di riscattare la posizione individuale o proseguire la partecipazione al Fondo in assenza di contribuzione.
- 3 L'iscritto su base contrattuale collettiva, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalla fonte istitutiva collettiva, ha facoltà di trasferire presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale ovvero di riscattare la propria posizione individuale nonché di proseguire la partecipazione al Fondo sulla base dei criteri che regolano l'adesione individuale, continuando il piano pensionistico senza soluzione di continuità.
- 4 Dopo un periodo minimo di 3 anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. Per i soli casi di adesione su base contrattuale collettiva, nei primi 5 anni di vita del Fondo, il periodo minimo di cui sopra è elevato a 5 anni.
- 5 Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto che abbia aderito in forma individuale, pur proseguendo la partecipazione al Fondo, può richiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.<sup>7</sup>

- 6 Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.
- 7 In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. Per l'aderente su base contrattuale collettiva il riscatto è effettuato dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, valgono le diverse disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo.
- 8 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.
- 9 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione entro il termine massimo di 60 giorni.
- 10 Qualora la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. introduca modifiche peggiorative delle condizioni economiche, l'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza di cui al precedente comma 3, comunicando al Fondo la propria volontà di trasferimento ... giorni prima della data di effetto delle modifiche stesse; a tal fine, il Fondo comunica preventivamente ad ogni iscritto l'introduzione delle suddette modifiche ... giorni prima della relativa data di effetto.<sup>8</sup>

### **Art. 13 - Anticipazioni**

1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto su base contrattuale collettiva, può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei

---

<sup>7</sup> *Nei casi di adesione in forma individuale, pur non essendo prevista la reintegrazione della propria posizione, sarà comunque possibile ricostituire la posizione iniziale modulando i successivi flussi contributivi.*

<sup>8</sup> *Dal momento in cui il Fondo comunica le modifiche all'iscritto a quello in cui quest'ultimo è tenuto a comunicare la propria eventuale scelta di trasferimento è necessario che decorrano almeno 90 giorni.*

congedi per la formazione e per la formazione continua, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53.)<sup>9</sup> L'aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo, sulla base delle seguenti modalità .....

2. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.

## **TITOLO 5° - CONTRIBUTIONI E SPESE**

### **Art. 14 - Contribuzione al Fondo**

- 1 In caso di adesione in forma individuale, la misura della contribuzione è determinata, anche in misura fissa, all'atto dell'adesione e può essere successivamente variata.
- 2 In caso di adesione su base contrattuale collettiva, la misura della contribuzione al Fondo è pari:
  - ◆ per i lavoratori dipendenti, al ...% della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;
  - ◆ per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, al ...% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;
  - ◆ per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, al ...% dell'imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero al ...% della retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni di cui all'art.2120 c.c..

*Ovvero*

- 2 In caso di adesione su base contrattuale collettiva, la misura della contribuzione al Fondo è determinata dall'iscritto all'atto dell'adesione entro i seguenti limiti e, nell'ambito degli stessi limiti, può essere variata successivamente:
  - ◆ per i lavoratori dipendenti, da un minimo del ...% ad un massimo del ...% della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;

---

<sup>9</sup> Le previsioni indicate fra parentesi sono eventuali.

- ◆ per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, da un minimo del ...% ad un massimo del ...% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;
- ◆ per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, da un minimo del ...% ad un massimo del ...% dell'imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero da un minimo del ...% ad un massimo del ...% della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r. qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni di cui all'art.2120 c.c..

*Ovvero*

- 2 In caso di adesione su base contrattuale collettiva, la misura della contribuzione al Fondo è determinata dall'iscritto all'atto dell'adesione e può essere variata successivamente. La contribuzione è espressa in funzione dei seguenti imponibili di riferimento:
  - ◆ per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;
  - ◆ per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;
  - ◆ per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in percentuale dell'imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r. qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni di cui all'art.2120 c.c..
- 3 Per il calcolo della misura della contribuzione in funzione degli imponibili di riferimento, possono essere effettuate operazioni di conguaglio nel corso dell'anno.
- 4 L'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione proseguendo la partecipazione al Fondo.
- 5 Il versamento dei contributi avviene sulla base delle seguenti modalità ... <sup>10</sup>
- 6 Fermo restando le disposizioni della Commissione di vigilanza in materia di tenuta della contabilità, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si impegna a considerare i versamenti come disponibili per la valorizzazione entro ... giorni dalla data in cui il soggetto incaricato della raccolta dei versamenti ha acquisito i relativi mezzi di pagamento.

---

<sup>10</sup> *La regolamentazione dei mezzi di pagamento e della relativa valuta può essere rinviata in sede di documentazione informativa agli aderenti.*

- 7 Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura e le modalità di contribuzione sono stabilite nell'accordo collettivo. Nel caso in cui l'iscritto si avvalga della facoltà di sospendere la contribuzione a suo carico, l'accordo collettivo regola per il futuro la contribuzione a carico del datore di lavoro e la destinazione del t.f.r.
- 8 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro dell'iscritto e al recupero dei contributi eventualmente dovuti dai soggetti tenuti alla contribuzione.

### Art. 15 - Spese

- 1 L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:
  - a) un costo "una tantum" a carico dell'aderente pari a L/euro.... all'atto dell'adesione; *(punto eventuale)*
  - b) un costo a carico dell'iscritto pari a L/euro.... per trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, ad altra forma pensionistica individuale o ad un'altra linea di investimento del Fondo; *(punto eventuale)*
  - c) una commissione di gestione onnicomprensiva pari, su base annua, al ...% del patrimonio, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza ....<sup>11</sup>

*Ovvero*

  - c) una commissione di gestione pari:
    - a L/euro...., applicata annualmente sulla singola posizione individuale
    - al ...% del patrimonio su base annua, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza ... *(v. nota 11)*

*Ovvero*

    - c) una commissione di gestione pari:
      - al ...% dei contributi, prelevata dai contributi stessi all'atto del versamento
      - al ...% del patrimonio su base annua, prelevata dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza .... *(v. nota 11)*
- 2 Sulla base delle disposizioni delle Autorità di vigilanza, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. comunica preventivamente al potenziale aderente

---

<sup>11</sup> In caso di pluralità di linee di investimento, la commissione può essere stabilita in misura differenziata in funzione della specifica linea di investimento. Possono essere stabilite commissioni di incentivo correlate ai risultati di gestione.

l'ammontare totale delle suddette commissioni, espresso, su base annua, in misura percentuale rispetto alla posizione individuale.

- 3 Il costo relativo all'erogazione delle rendite è riportato nell'allegato n.1.
- 4 Il costo relativo alle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza è riportato nell'allegato n.2. (*comma eventuale*)
- 5 In aggiunta alle suddette commissioni, sono a carico del Fondo esclusivamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse del Fondo, le imposte e tasse e le spese legali e giudiziarie relative a vicende di esclusivo interesse del Fondo.
- 6 Sono a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. tutte le spese ed oneri non individuati dalle precedenti disposizioni.

## **TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

### **Art. 16 - Separatezza patrimoniale**

- 1 Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo sia rispetto al patrimonio della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli iscritti.
- 2 Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non può essere distratto da tale fine.
- 3 Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, che da parte dei creditori degli iscritti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..

### **Art. 17 - Investimento del patrimonio**

- 1 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli iscritti.

- 2 L'investimento del patrimonio del Fondo è realizzato sulla base delle seguenti caratteristiche di gestione ...<sup>12</sup>
- 3 Ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. nei confronti degli iscritti, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione. Il contratto di delega di gestione prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo. *(comma eventuale)*
- 4 Sulla base delle modalità stabilite dalla Commissione di vigilanza, il Fondo adotta parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione e li rende noti agli aderenti prima dell'adesione e successivamente.<sup>13</sup>

**Art. 18 - Linee di investimento (articolo eventuale)**

- 1 Il Fondo è articolato nelle seguenti linee di investimento, ognuna delle quali presenta le caratteristiche di gestione di seguito riportate.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Categorie di strumenti finanziari ed eventuali limiti; obiettivi di gestione e orizzonte temporale di riferimento; scelte in materia di limitazione dei rischi; eventuali forme di garanzia di risultato; ecc. Nel caso in cui il fondo intenda impiegare le proprie disponibilità nell'acquisizione di o.i.c.r. di cui alla direttiva 85/611/CEE, inserire la seguente previsione:*

*“La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può effettuare l'investimento delle risorse in o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, di seguito denominati “o.i.c.r.”, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni o.i.c.r. siano compatibili con quelli delle linee di investimento del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.*

*Sul Fondo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di o.i.c.r. acquisiti, né le commissioni di gestione applicate dall'o.i.c.r. stesso.*

*Il Responsabile del Fondo verifica che gli investimenti in o.i.c.r. avvengano nell'interesse esclusivo degli iscritti nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e del principio di sana e prudente gestione, dotandosi al riguardo dei necessari flussi informativi anche al fine di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della Commissione di vigilanza.”*

<sup>13</sup> *Nel caso di più linee di investimento, i parametri per la valutazione dei risultati sono differenziati in funzione di ogni linea di investimento.*

AAA: ...

BBB: ...

CCC: ...

DDD: ...

EEE: ...

FFF (Linea di investimento garantita)...

- La linea di investimento garantita prevede la seguente politica di investimento:
- .....
- L'adesione alla linea di investimento garantita attribuisce all'iscritto, al verificarsi di determinati eventi, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione.
- L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti (capitalizzati al tasso annuo di interesse composto pari al ...% per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi e il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione).<sup>15</sup> Per contributi netti si intendono i contributi versati al Fondo, inclusi gli eventuali importi trasferiti da altra linea di investimento, da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, ridotti proporzionalmente in base ad eventuali anticipazioni, di cui all'art.7, comma 4 del Decreto, o ad eventuali riscatti, di cui all'art.10, comma 1-bis, dello stesso Decreto (al netto delle spese di cui all'art. ... del Regolamento e degli eventuali contributi versati al Fondo per la copertura delle prestazioni accessorie).<sup>15</sup>
- Gli eventi che attribuiscono il diritto alla garanzia sono <sup>16</sup>:
  - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. del Regolamento;
  - morte;
  - invalidità permanente che comporti cessazione dell'attività lavorativa;

---

<sup>14</sup> Oltre alle caratteristiche di gestione di cui alla nota 12, va indicato il periodo minimo di permanenza per poter effettuare il trasferimento ad altra linea di gestione, periodo che non deve essere inferiore ad un anno.

<sup>15</sup> Le previsioni indicate fra parentesi sono eventuali.

<sup>16</sup> In elenco sono riportati gli eventi che attribuiscono il diritto alla garanzia. Si tratta di una sorta di previsione minima, in quanto il novero dei suddetti eventi può essere ampliato in modo da ricomprendere anche i casi di trasferimento e riscatto della posizione individuale, di cui all'art.10, comma 1, e 1-bis, del Decreto, nonché quelli di erogazione della anticipazione di prestazione di cui all'art.7, comma 4, del Decreto stesso.

- .....
  - Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, l'iscritto avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito e il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.
  - Qualora il valore corrente della posizione individuale risulti inferiore a quello garantito, la differenza resta totalmente a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..
  - In caso di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al Fondo, qualora l'iscritto eserciti la facoltà di trasferimento della posizione individuale, riconosciuta ai sensi del presente Regolamento, l'importo oggetto di trasferimento è pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il valore corrente della posizione individuale.
- 2 All'atto dell'adesione, l'iscritto sceglie la linea di investimento in cui far confluire la propria posizione individuale. Successivamente l'iscritto può trasferire la propria posizione individuale nel rispetto del periodo minimo di permanenza di ogni linea di gestione.

#### **Art. 19 - Banca depositaria**

- 1 La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ... via ... C.A.P. ....
- 2 La banca depositaria, ferma restando la propria responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A., la Gestione Centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d'Italia ovvero presso analoghi organismi – italiani ed esteri – che svolgono attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari, presso banche italiane o estere e presso s.i.m. o imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela.
- 3 Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.
- 4 La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria, la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno ... mesi.<sup>17</sup> In ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

---

<sup>17</sup> Per evitare soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge, il termine di preavviso per la rinuncia all'incarico da parte della banca depositaria non può essere inferiore a 6 mesi.

- ◆ la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- ◆ la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla Commissione di vigilanza;
- ◆ il patrimonio del Fondo sia stato trasferito presso la nuova banca depositaria.

#### **Art. 20 - Conflitti di interesse**

- 1 La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
- 2 A tal fine:
  - ◆ per soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si intendono i soggetti che stipulano i relativi accordi nei casi di adesione su base collettiva;
  - ◆ non operano le situazioni di incompatibilità di cui alla prima parte del comma 8 dell'art.8, del D.M. Tesoro 703/96.
- 3 Il Fondo prevede inoltre le seguenti integrazioni delle fattispecie di conflitti di interesse .... (*comma eventuale*)

### **TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA**

#### **Art. 21 - Scritture contabili e relazioni periodiche**

- 1 La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza.
- 2 La banca/compagnia/società di gestione/s.g.r./s.i.m conferisce, con apposita delibera del proprio Consiglio di amministrazione, ad una società di revisione di cui all'art.161 del D.lgs. 58/98 l'incarico di certificare il rendiconto del Fondo, determinandone modalità e condizioni.
- 3 La gestione amministrativa e contabile del Fondo, ivi compresa la tenuta delle posizioni individuali degli iscritti, può essere delegata a terzi, ferma restando la responsabilità della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato. Il contratto di gestione amministrativa prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto incaricato per

l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.  
(*comma eventuale*)

- 4 Presso la sede del Fondo sono disponibili tutti i dati e le informazioni relativi all'attività del Fondo stesso, anche nei casi in cui specifici incarichi di gestione ed ogni altra attività vengano delegati a terzi.

#### **Art. 22 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti**

- 1 Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'iscritto mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 2 In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza, viene inviata all'iscritto una comunicazione periodica contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e sui risultati di gestione del Fondo.

### **TITOLO 8° - NORME FINALI**

#### **Art. 23 - Modifiche del Regolamento**

- 1 Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza.
- 2 Il Regolamento del Fondo deve essere adeguato a seguito di variazioni della legge e della normativa secondaria di attuazione nonché di richieste della Commissione di vigilanza. Tali modifiche, da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza, possono essere apportate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altro membro del Consiglio di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., appositamente designato, e portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica stessa.  
(*comma eventuale*)
- 3 Le modifiche del Regolamento verranno rese note agli iscritti secondo le modalità previste dalla Commissione di vigilanza.

**Art. 24 - Scioglimento del Fondo**

- 1 Lo scioglimento del Fondo può avvenire per la scadenza del termine di durata, in caso di scioglimento della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi fissati o per delibera del Consiglio di Amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m..
- 2 Lo scioglimento del Fondo e le relative modalità di liquidazione del patrimonio sono effettuate sulla base delle disposizioni dell'art.11 del Decreto.
- 3 In caso di scioglimento del Fondo, per gli iscritti che fruiscono delle prestazioni pensionistiche si provvede alla intestazione diretta della polizza assicurativa, per gli altri iscritti è prevista la facoltà di trasferire o riscattare la posizione individuale.

**Art. 25 - Rinvio**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondi pensione.

Allegati:

- ◆ Allegato n.1: Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- ◆ Allegato n.2: Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza (*allegato eventuale*)

## **ALLEGATO N. 1**

### **CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

*L'allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:*

- a. la gamma di prestazioni, con indicazione delle eventuali opzioni di reversibilità;*
- b. la periodicità di liquidazione delle rendite;*
- c. le eventuali modalità di adeguamento delle rendite;*
- d. i coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita;*
- e. i caricamenti applicati e l'eventuale costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite;*
- f. le basi demografiche e finanziarie adottate.*

*L'allegato evidenzia che i documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e ad altre eventuali tipologie di rendita, sono depositati presso la sede del Fondo.*

## **ALLEGATO N. 2**

### **CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER INVALIDITA' E PREMORIENZA**

*L'allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni assicurative per invalidità e premorienza.*